



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

CIRCOLARE n. 4/D

Roma, 27 marzo 2015

Protocollo: 40578/RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

agli Uffici delle Dogane

Loro sedi

e, per conoscenza:
al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e delle infrastrutture
energetiche

Roma

alla Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Accise e Altre Imposte Indirette

alla Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali

alla Direzione Centrale Tecnologie per
l'Innovazione

Sede

all'Unione petrolifera

Roma

all'Assopetroli

Roma

all'Assogasliquidi

Roma

All'Assocostieri

Roma

OGGETTO: Immissione in libera pratica con introduzione nei depositi fiscali nazionali di gpl, benzina, gasolio, cherosene ed oli combustibili, trasportati via nave.

Questa Direzione ha avuto modo di rilevare difformità sul territorio nelle procedure di accertamento, adottate in occasione delle operazioni di immissione in libera pratica di prodotti energetici di cui all'art.21, comma 2, del D.lgs. 504/95 introdotti in deposito fiscale nazionale. A tal riguardo, si rammenta che, a norma

dell'art. 2, comma 1, di tale decreto legislativo, l'importazione, al pari della fabbricazione, è uno dei presupposti dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria relativa all'accisa, antecedente al verificarsi delle condizioni per la sua esigibilità, indicate al comma 2 del medesimo articolo. L'art.3 del predetto TUA prescrive, inoltre, che il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità.

Pertanto, sentita anche la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise e altre Imposte Indirette, in tutti i casi di immissione in libera pratica con introduzione in deposito fiscale nazionale dei suddetti prodotti finiti, indipendentemente dalla tipologia di controllo per essi selezionata da parte del circuito doganale, al pari di quanto ordinariamente effettuato alla fabbricazione, si ribadisce l'esigenza inderogabile di procedere alla determinazione quali-quantitativa delle partite introdotte in deposito. Tale operazione deve essere condotta, eventualmente sotto vigilanza fiscale, anche negli impianti in cui non risulta istituito l'ufficio finanziario di fabbrica, attraverso le consuete metodologie adottate anche nel caso di determinazione della produzione, che vengono qui riepilogate:

Accertamento quantitativo:

- da sistema INFOIL (con telemisure e relativa storicizzazione, secondo il disposto del par.4.1 della circolare 14/D del 10 agosto 2010);
- indiretto mediante serbatoi tarati (attraverso misura preventiva e consuntiva);
- diretto mediante misuratori installati su tubazioni;

Accertamento qualitativo (determinazione analitica di laboratorio) su:

- campioni prelevati con le modalità INFOIL (par.4.3 e 5 della sopra richiamata circolare 14/D del 2010), nei depositi allo scopo attrezzati;
- campione prelevato in serbatoio dalla massa di prodotto energetico introdotta;
- campionatore continuo su oleodotto.

In nessun caso, al fine dell'applicazione della disciplina delle accise, può essere consentito l'accertamento quantitativo a bordo della nave dei prodotti energetici trasportati allo stato sfuso, a norma dell'art. 62 del T.U.L.D., in carenza della necessaria documentazione comprovante il rispetto da parte delle cisterne del predetto mezzo degli standard adottati per lo stoccaggio presso i depositi fiscali.

Pertanto, richiedendo la circolazione dei prodotti di cui trattasi l'esatta determinazione della quantità spedita, ancor più nei casi di emissione di e-AD per movimentazioni in regime sospensivo verso destinatari comunitari, solo

l'accertamento del prodotto effettuato nel rispetto dei canoni sopraindicati può considerarsi in linea con la prescritta determinazione quantitativa del medesimo.

Inoltre, allo scopo di disporre di elementi utili a valutare l'attendibilità del valore in dogana dichiarato all'atto dell'immissione in libera pratica ma anche ai fini di eventuali revisioni dell'accertamento condotte ai sensi dell'art.78 del CDC, si segnala l'opportunità di consultare come fonti di informazione sulle quotazioni internazionali (Platt's – CIF med) i rilevamenti statistici del Ministero delle Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it> -> *Prezzi -> Mercato dei carburanti -> Filiera dei prezzi petroliferi*).

Sempre per la verifica del valore dichiarato, qualora sia necessario procedere a conversione di unità di misura, dovrà utilizzarsi la densità a 15°C risultante dal predetto accertamento quali-quantitativo ovvero, laddove ritenuto congruo, quella indicata nei documenti a corredo della dichiarazione di importazione.

Si raccomanda alle Direzioni in indirizzo di vigilare affinché i dipendenti Uffici adeguino alle presenti indicazioni eventuali prassi operative difformi, avendo, ovviamente, cura di preservare l'operatività dei depositi in cui i prodotti petroliferi immessi in libera pratica sono introdotti.

Sarà, altresì, cura delle Direzioni in indirizzo di controllare l'uniforme applicazione delle presenti istruzioni, rappresentando tempestivamente eventuali criticità che emergessero nella pratica attuazione delle stesse.

*p. Il Direttore Centrale Antifrode e
Controlli
Il Direttore dell'Agenzia
Giuseppe Peleggi*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, II c., D.L.vo 39/93